



CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 17 DEL 1 MAGGIO 2021

LA SETTIMANA IN BREVE

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

■ **ATTIVITA' DI RISCOSSIONE: SLITTA LA SOSPENSIONE AL 31 MAGGIO**

Con un comunicato stampa di ieri, 30 aprile 2021, il MEF ha annunciato la prossima emanazione di una norma con cui si farà slittare dal 30 aprile al 31 maggio il termine di sospensione delle attività di riscossione da parte del Fisco. Di conseguenza, slitta di un mese anche la norma secondo cui il versamento degli importi dovuti va fatto entro un mese dal termine della sospensione e, quindi, i contribuenti saranno chiamati alla cassa entro il 30 giugno.

Pagina 6

■ **CASSA INTEGRAZIONE PREVISTA DAL DECRETO SOSTEGNI (DL.41/2021)**

L'INPS con la circolare 72/2021 ha illustrato le novità introdotte dal DL 41/2021 in materia di cassa integrazione. Vediamo le indicazioni più significative

Pagina 9

AGGIORNAMENTO

■ **FATTURA ELETTRONICA: AUTOFATTURA TRAMITE LO SDI**

Con l'entrata in vigore del nuovo tracciato della fatturazione elettronica – versione 1.6 e seguenti aggiornamenti – è stata incrementata la base informativa a disposizione dell'Agenda delle entrate. L'intervento ha un duplice effetto: agevolare l'Amministrazione nei controlli e il contribuente, che potrà accedere alla propria area riservata (portale "Fatture e corrispettivi") per consultare le bozze delle liquidazioni periodiche Iva e dei registri, oltre che della dichiarazione annuale Iva. Vediamo alcuni aspetti.

Pagina 14

■ **DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 2021: COME ACCEDERE E I PASSI DA SEGUIRE**

A partire dal 10 maggio 2021, l'Agenda delle Entrate metterà a disposizione sul proprio sito la possibilità di visualizzare la dichiarazione dei redditi precompilata inerente ai redditi riferiti all'anno di imposta 2020. Dal 14 maggio, invece, i contribuenti potranno accettare o modificare e trasmettere la dichiarazione. Nella consueta rubrica "Sapere per fare"

riepiloghiamo i passi da seguire per accedere e i termini di presentazione della dichiarazione.

Pagina 17

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 33

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 30.04.2021 AL 14.05.2021**

Pagina 37

LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Recovery plan approvato da Camera e Senato

Nella seduta del 27 aprile, anche il Senato, con 224 voti a favore, 16 contrari e 21 astenuti (dopo la Camera con 442 voti a favore, 19 contrari e 51 astenuti) ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del premier Draghi in merito al Recovery Plan da 248 miliardi tra fondi europei e risorse nazionali. [Scarica il testo del PNRR.](#)

Giovani: mutui casa agevolati e altre misure in arrivo

Garanzia sui mutui casa per gli under 35 fino a 250mila euro o per 100% del capitale grazie a CONSAP (ordinariamente il beneficio si ferma al 50%).

È l'ultima novità evocata dal Presidente Draghi nel suo intervento in Senato dopo la presentazione del PNRR a conferma della particolare attenzione rivolta alle giovani generazioni.

Lo strumento per il sostegno abitativo sarebbe allo studio del Governo e dovrebbe entrare nel prossimo Decreto Sostegni bis, entro il mese di maggio dopo la sospensione dovuta alla scadenza della presentazione del PNRR. Il tema del sostegno ai giovani in questo momento di crisi per l'emergenza COVID è apparso spesso nei discorsi del Presidente Draghi in Parlamento sin dalla presentazione del Governo.

Nella sua replica di ieri ha affermato che *"tutto il piano è un investimento sul futuro e sulle nuove generazioni. Ai giovani bisogna garantire welfare, una casa e un'occupazione sicura: le misure del Piano per le famiglie giovani, per le infrastrutture sociali, per le case popolari e gli incentivi fiscali per i mutui"*. Il PNRR interviene inoltre per garantire in maniera equa e adeguata il diritto allo studio, stanziando quasi un miliardo per gli alloggi studenteschi, mezzo miliardo per le borse di studio per accedere all'università; prevede l'ampliamento dei dottorati attraverso un finanziamento cumulativo di circa un miliardo.

Forfetari: possibile obbligo di fattura elettronica dal 2022

Il 31 dicembre 2021 costituisce una data importante per la fatturazione elettronica: scade infatti l'autorizzazione concessa all'Italia dal Consiglio Europeo per l'introduzione della fatturazione elettronica tra privati, autorizzata nel 2018 per un periodo di tre anni. Stando alle linee programmatiche emerse nel corso di diverse audizioni in tema di riforma fiscale, la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata per gli autonomi e i piccoli imprenditori, in contabilità semplificata e per cassa, rappresenta il prossimo obiettivo da perseguire, nell'ottica di combattere l'evasione con la digitalizzazione, il tracciamento e la predisposizione degli adempimenti fiscali. Non è la prima volta che l'ipotesi viene avanzata, ma **adesso l'ipotesi è**

divenuta un auspicio, da parte di un organismo autorevole come la Corte dei Conti, il quale, in audizione sul *Documento di Economia e finanza 2021*, **auspica anche l'estensione dell'obbligo della fatturazione elettronica ai contribuenti in regime forfetario**, in quanto la sua facoltatività *"limita fortemente l'efficacia dello strumento"*. Il parere della Corte dei Conti è autorevole, l'auspicio è chiaro, non resta che attendere l'evoluzione operativa probabile nel 2022.

Ecobonus: sostituzione finestre, quali sono i documenti necessari

Con risposte pubblicate sul proprio sito internet, l'ENEA fornisce chiarimenti in merito all'agevolazione **Ecobonus** Agevolazione fiscale per il risparmio energetico negli edifici esistenti ex Legge n 296/2006. L'ENEA chiarisce che nel caso di singole unità immobiliari private, unità immobiliari con destinazione d'uso diversa da quella residenziale come: aziende, uffici, attività commerciali o produttive, **a condizione che siano univocamente definite come singola unità**, al fine di usufruire dell'ecobonus occorrono due documenti:

- ◆ **relazione tecnica asseverata** da parte di un tecnico abilitato oppure certificazione del produttore dei serramenti **(documento da conservare)**
- ◆ **scheda descrittiva** da compilare a video a cura dell'utente e **da inviare all'ENEA via web**

Invece, in tutti gli altri casi, ossia per lavori in parti comuni condominiali, aziendali ecc, occorrono:

- ◆ la relazione tecnica asseverata
- ◆ la redazione dell'attestato di prestazione energetica A.P.E. di cui alcuni dati vanno inviati all'ENEA

Entrambi i documenti devono contenere i valori della trasmittanza termica dei vecchi e dei nuovi infissi e la verifica rispetto ai valori riportati nella tabella 1 all'Allegato e al DM requisiti del 2020.

Amatore sportivo: nuova figura dello sport dilettantistico

La riforma dello sport, operata attraverso la recente pubblicazione di cinque decreti legislativi, la cui operatività è al momento fissata per il 1° Luglio 2022 per ciò che riguarda il lavoro, ha introdotto **una nuova figura: quella dell'amatore sportivo**. Secondo l'**art.29 del D.Lgs. 36/2021** le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, **possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità** a titolo gratuito, senza finalità lucrative neanche indirette, per promuovere lo sport.

Le prestazioni sportive amatoriali non potranno essere retribuite in alcun modo; tuttavia, potranno essere riconosciuti **premi e compensi occasionali** in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché **indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari**, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 69, comma 2, del DPR 917/1986 e quindi entro il limite di **10.000 euro nel periodo d'imposta**.

Qualora le suddette indennità di trasferta e rimborsi spese superino il limite, le prestazioni dovranno essere considerate di **natura professionale per l'intero importo**.

Le nuove disposizioni prevedono inoltre che gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari debbano assicurarli per la **responsabilità civile verso i terzi**. Un apposito decreto del MISE dovrà individuare meccanismi assicurativi semplificati.

Reddito di emergenza 2021: scadenza prorogata

Tre ulteriori mensilità di Reddito di Emergenza per marzo, aprile e maggio 2021 per le famiglie in difficoltà economica a causa del Coronavirus, anche per ex beneficiari di NASPI e DISCOLL. È quanto prevede il Decreto Sostegni, con lo stanziamento di oltre 1 miliardo e mezzo di euro.

ATTENZIONE: Un comunicato stampa INPS del 26 aprile **ha prorogato la scadenza per le domande dal 30 aprile al 31 maggio 2021**.

Dichiarativi 2021: la deduzione delle erogazioni liberali da covid 19 per le imprese

Il Decreto "Cura Italia" D.L. n. 18 del 2020 ha introdotto con l'art. 66, disposizioni agevolative "rafforzate" per le **erogazioni liberali effettuate per finanziare gli interventi di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19**, con un regime distinto a seconda che le erogazioni siano effettuate da:

- ◆ persone fisiche ed enti non commerciali
- ◆ imprenditori.

In prossimità delle **Dichiarazioni fiscali 2021 anno d'imposta 2020** ricordiamo che **per i soggetti titolari di reddito d'impresa:**

- ◆ le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
- ◆ effettuate nell'anno 2020,
- ◆ sono deducibili dal reddito d'impresa e non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Lavoratori fragili: le regole sulla tutela COVID fino al 30 giugno 2021

I giorni di assenza a dei lavoratori " fragili " sono indennizzati come degenza ospedaliera dal 17 marzo al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, così come la quarantena è coperta da indennità malattia per tutti gli altri, ma entro i limiti di risorse stanziare. Questa la principale precisazione dell'INPS nel **messaggio n. 1667 del 23 aprile 2021** sulla tutela dei lavoratori dipendenti nell'emergenza COVID.

L'ultimo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni), ha esteso fino al 30 giugno 2021 l'equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a degenza ospedaliera per i lavoratori fragili e ha stabilito che tale periodo non deve essere computato ai fini del termine massimo previsto per il comparto, sulla base degli specifici contratti di riferimento.

ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE: LA SOSPENSIONE SLITTA FINO AL 31 MAGGIO

Con un comunicato stampa di ieri, 30 aprile 2021, il MEF ha annunciato la prossima emanazione di una norma con cui si **farà slittare dal 30 aprile al 31 maggio** il termine di sospensione delle attività di riscossione da parte del Fisco.

Di conseguenza, slitta di un mese anche la norma secondo cui il versamento degli importi dovuti va fatto entro un mese dal termine della sospensione e, quindi, i contribuenti saranno chiamati alla cassa **entro il 30 giugno**.

Come ormai cattiva abitudine (lo stesso è accaduto in precedenza quando fu annunciato lo slittamento del termine dal 28 febbraio al 30 aprile), però, l'annuncio arriva **a termine ormai scaduto**, alimentando, così, l'incertezza e la confusione nei contribuenti.

Si tratta, come detto, di una mini proroga, di **un solo mese**, per cui, la situazione che si prospetta è la seguente:

- è sospeso **fino al 31 maggio 2021** l'invio di nuove cartelle e la possibilità per l'Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti;
- devono essere effettuati **entro il 30 giugno 2021** i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all'Agente della riscossione.

Proviamo ad approfondire meglio la questione, tenendo sempre ben presente che per avere un quadro completo occorre attendere la lettura della norma che quasi sicuramente troverà posto nel prossimo decreto anti Covid che il Governo si accinge ad emanare nei prossimi giorni.

Sospensione riscossione: prevista dal Decreto Cura Italia al Decreto Sostegni

La norma di riferimento è sempre l'art. 68 del D.L. n. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia") che aveva sospeso i termini, scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da:

- cartelle di pagamento;
- accertamenti esecutivi;
- accertamenti esecutivi doganali;
- ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;
- accertamenti esecutivi degli enti locali.

Per questi atti era stato previsto che i versamenti oggetto di sospensione fossero effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Inoltre, sempre con il Decreto Cura Italia, era stato disposto che i termini delle sospensioni decorrevano dalla data del 21 febbraio 2020 per le persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020 (c.d. prima zona rossa), e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, sempre alla data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa.

La suddetta disposizione originaria, con il perdurare della situazione emergenziale è stata successivamente **prorogata più volte** ad opera degli altri decreti anti Covid succedutisi nei mesi seguenti sino ad arrivare all'ultima proroga contenuta nel c.d. "Decreto Sostegni" (art. 4 D.L. n. 41/2021).

Con questo decreto, arrivando ai giorni nostri, pertanto, si è fissato al 30 aprile il termine ultimo di sospensione dell'attività di riscossione.

Ripresa dei versamenti

Lo slittamento al 31 maggio delle attività da parte dell'Agente della riscossione ha un effetto a catena anche sulla ripresa dei versamenti.

Infatti, come già anticipato, la disciplina di cui si discute prevede che i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in **un'unica soluzione** entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Pertanto, con la nuova norma in fase di approvazione, i contribuenti saranno chiamati alla cassa **entro il 30 giugno 2021**.

Da segnalare che, in base a quanto chiarito dall'Agazia delle entrate Riscossione in alcune **FAQ** pubblicate sul proprio sito, seppur la norma parla di versamento in unica soluzione è sempre possibile chiedere la **dilazione del debito**.

Nulla, invece, dovrebbe cambiare in merito al versamento delle rate della **rottamazione e del saldo e stralcio**, anch'esse oggetto di slittamenti in passato.

Pertanto, per questi versamenti resta confermato il calendario definito con il Decreto Sostegni :

- **versamento entro il 31 luglio 2021 per le rate 2020**
- **ed entro il 30 novembre 2021 per quelle di quest'anno.**

Altre sospensioni

Con la nuova norma slitta al 31 maggio anche il termine finale della sospensione, disciplinata dall'articolo 152, comma 1, del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), degli obblighi di accantonamento derivanti dai **pignoramenti presso terzi** effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Restano sospese, inoltre, le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, prima di disporre **pagamenti di importo superiore a cinquemila euro**.

Questa proroga, almeno secondo il programma attuale dell'esecutivo Draghi, dovrebbe essere l'ultima. L'idea è infatti quella di riavviare gradualmente la macchina a partire da maggio, quando però la notifica degli atti sarebbe rivolta solo alle partite Iva che non hanno subito perdite considerate rilevanti; il parametro potrebbe essere fissato nell'ormai consueta soglia del 30% di calo di fatturato, seguendo le indicazioni del Temporary Framework.

Esclusi dalla sospensione, sempre da maggio, sarebbero poi i lavoratori dipendenti pubblici e privati che fin qui hanno ricevuto le stesse tutele fiscali degli autonomi.



CASSE COVID DOPO IL DECRETO SOSTEGNI: L'ATTESA CIRCOLARE INPS (72/2021)

L'Inps, con circolare n. 72 del 29 aprile 2021, ha illustrato le novità introdotte dal D.L. 41/2021 in materia di tutele previste in costanza di rapporto di lavoro connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha previsto un ulteriore periodo di trattamenti di Cigo, Cigd e di assegno ordinario richiedibile da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa emergenziale.

L'articolo 8 del decreto Sostegni interviene in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, introducendo un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale per

- **La Cassa Integrazione ordinaria (CIGO)**
- **Per la cassa in deroga (CIGD)**
- **e per l' assegno ordinario (ASO)**

che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa emergenziale.

Per la prima tipologia (quella relativa alle aziende di maggiori dimensioni e specifici settori) precisiamo che la norma introduce un ulteriore periodo di 13 settimane di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO) richiedibile dai datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.

Le suddette 13 settimane si aggiungono alle 12 previste dalla legge n. 178/2020, che si collocano nel primo trimestre dell'anno in corso.

Conseguentemente, in caso di ricorso alla CIGO, i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 25 settimane di trattamenti dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, secondo l'articolazione che segue:

- 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
- ulteriori 13 settimane dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.

Vediamo ora cosa è riservato per le altre tipologie più ricorrenti ovvero

- **Per la cassa in deroga (CIGD)**
- **per l' assegno ordinario (ASO)**
- per l'assegno dai Fondi di solidarietà bilaterali

Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto Sostegni stabilisce che i datori di lavoro rientranti nelle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS), dei Fondi di solidarietà bilaterali nonché quelli che ricorrono ai trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD), per le sospensioni o riduzioni delle attività produttive conseguenti a eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, **nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021, possono richiedere rispettivamente i trattamenti di assegno ordinario e di CIGD per un massimo di 28 settimane complessive.**

Si ricorda che, in forza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 300, della legge n. 178/2020, i medesimi soggetti possono richiedere i trattamenti in parola per un periodo massimo di 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

Va rilevato **“che la norma non prevede l'imputazione alle nuove settimane dei periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi della citata legge n. 178/2020”.**

Conseguentemente, le settimane richieste con causale “COVID - 19 L. 178/20”, che si collocano anche parzialmente dopo il 31 marzo 2021, non riducono il numero delle settimane introdotte dal decreto-legge n. 41/2021. **Ne deriva che il nuovo periodo di trattamenti è aggiuntivo a quello precedente.**

In relazione a quanto precede, i datori di lavoro in questione hanno complessivamente a disposizione **40 settimane di trattamenti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021,** secondo l'articolazione che segue:

- **12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021;**
- **ulteriori 28 settimane dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021.**

Viene confermato che, per i datori di lavoro che hanno completato le 12 settimane di trattamenti introdotte dall'articolo 1, comma 300, della legge di Bilancio 2021, è possibile

¹ di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148,

richiedere il nuovo periodo di 28 settimane di trattamenti previsto dal decreto-legge n. 41/2021 a far tempo dal 29 marzo 2021.

I destinatari dei nuovi trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto Sostegni sono tutti i datori di lavoro privati, anche se non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per la causale COVID-19.

I trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario previsti dal medesimo decreto-legge trovano applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge).

Per le richieste inerenti alle nuove settimane di trattamenti di Cigo, assegno ordinario e Cigd i datori di lavoro dovranno utilizzare la causale "COVID 19 – DL 41/21".

Su conforme parere del Ministero del lavoro e nelle more della definizione dell'iter legislativo di conversione in Legge del D.L. 41/2021, il nuovo periodo di trattamenti previsto dal citato articolo 8 potrà essere richiesto a decorrere dall'inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021 (quindi da lunedì 29 marzo 2021).

I datori di lavoro, che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale "COVID 19 - DL 41/21" per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021, possono inviare quindi **una domanda integrativa** di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, con la medesima causale e per il periodo **dal 29 al 31 marzo 2021**. La domanda integrativa deve riguardare i lavoratori in forza presso la medesima unità produttiva oggetto della originaria istanza. In relazione alle domande integrative di assegno ordinario, si precisa che, per consentirne la corretta gestione, nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata.

In analogia a quanto stabilito **per le istanze aventi decorrenza dal 1° aprile 2021, il termine di scadenza per la trasmissione delle domande integrative è fissato al 31 maggio 2021.**

Per la cassa in deroga (CIGD)

Relativamente ai trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD), si precisa che il decreto Sostegni non ha modificato la disciplina di riferimento per la richiesta dei trattamenti in parola.

Riguardo alle procedure di consultazione sindacale, si precisa che la disciplina operativa per le domanda di CIGD con causale COVID-19, di cui all'articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, non è stata modificata; conseguentemente **sono esonerati dalla definizione dell'accordo esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino a 5 dipendenti.**

Per le aziende con dimensioni superiori che occupano più di 5 addetti:

1. rimane la previsione della definizione di un accordo sindacale tra l'azienda e le Organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale da concludersi anche in via telematica **qualora non abbiano mai fatto ricorso ai trattamenti di cassa integrazione in deroga con causale COVID-19.**
2. al fine di garantire continuità di reddito ai beneficiari della prestazione, si precisa che in caso di domande di nuovi periodi di CIGD - che di fatto prorogano lo stato di crisi emergenziale dell'azienda - proposte anche non in continuità rispetto a precedenti sospensioni per COVID-19, su conforme avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, **non è necessaria la definizione di un nuovo accordo inerente al periodo oggetto della domanda; restano salve le opportune procedure di informazione alle Organizzazioni sindacali, che non determinano effetti sulla procedibilità delle autorizzazioni.**

Termini per la presentazione

Il decreto-legge n. 41/2021 Decreto Sostegni, in linea con la disciplina a regime, stabilisce che **le domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione** previsti dal menzionato decreto-legge, devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, **entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.** I medesimi commi prevedono altresì che, in fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui trattasi è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge n. 41/2021 **(entrata in vigore 23/3, termine 30/4).**

Atteso che detta previsione² non concretizza una condizione di miglior favore per le aziende, **il termine di trasmissione resta regolato dalla disciplina a regime anche per le domande riferite a sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di "aprile 2021". Conseguentemente, le relative istanze di accesso ai trattamenti potranno continuare a essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2021.** La medesima scadenza del 31 maggio 2021 troverà applicazione anche con riferimento alle istanze di accesso ai trattamenti di integrazione salariale il cui periodo di sospensione/riduzione di attività decorre dal 29 marzo 2021.

I datori di lavoro che hanno erroneamente inviato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, **possono trasmettere l'istanza nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore da parte dell'amministrazione di riferimento,** a pena di decadenza,

² come già anticipato con il messaggio n. 1297/2021;

anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente.

Pagamenti termini e modalità

In caso di pagamento diretto da parte dell'Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione **salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l'autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all'azienda.**

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l'azienda:

1. di richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS con il possibile anticipo del 40%;
2. di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa, possibilità ora estesa anche ai datori di lavoro cui è concessa la CIG in deroga;

Si ribadisce infine che, per il conguaglio delle prestazioni anticipate dal datore di lavoro, rimane ferma la previsione del termine di **decadenza semestrale** previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 148/2015.



AUTOFATTURA ELETTRONICA TRAMITE SDI: AGGIORNATE LE FAQ DELL'AGENZIA

Con l'entrata in vigore del nuovo tracciato della fatturazione elettronica – versione 1.6 e seguenti aggiornamenti – è stata incrementata la base informativa a disposizione dell'Agenzia delle entrate. L'intervento ha un duplice effetto: agevolare l'Amministrazione nei controlli e il contribuente, che potrà accedere alla propria area riservata (portale "Fatture e corrispettivi") per consultare le bozze delle liquidazioni periodiche Iva e dei registri, oltre che della dichiarazione annuale Iva.

A partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria, l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione di tutti i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia, le bozze dei seguenti documenti:

- a) registri di cui agli **articoli 23 e 25 D.P.R. 633/1972**,
- b) liquidazione periodica dell'Iva.

A partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2022, in via sperimentale, oltre alle bozze dei documenti descritti in precedenza, verrà predisposta anche la bozza della dichiarazione annuale Iva (**articolo 4, comma 1-bis, D.Lgs. 127/2015**, modificato recentemente dal D.L. 41/2021).

Il processo sopra descritto richiede pertanto un maggior grado di dettaglio dei dati forniti all'interno del tracciato xml della fattura raggiunto, ad esempio, con l'introduzione dei sotto codici del campo Natura (N2.1, N.2.2, etc.) e del campo Tipo documento (TD01, TD24, etc.).

Per quest'anno resta ancora facoltativo applicare il reverse charge interno o esterno con modalità cartacea o elettronica.

Per chi sceglie questa seconda modalità (file xml in formato elettronico) sono stati introdotti determinati codici Tipo documento: ai fini del presente contributo, analizziamo il

codice TD16 (reverse charge interno), TD18 (acquisti di beni intracomunitari), TD17 (acquisto di servizi da soggetto UE/extra-UE).

In data 23 aprile 2021, l'Agenzia delle entrate ha aggiornato diverse Faq pubblicate sul proprio sito istituzionale, riguardanti la fatturazione elettronica.

In particolare, la Faq 36 tratta le modalità di emissione dell'autofattura/integrazione elettronica. Per gli acquisti intracomunitari l'operatore Iva italiano può comunicare i dati dell'imponibile e dell'imposta trasmettendo un file xml al Sistema di Interscambio (SdI) con il codice TD18 "**integrazione per acquisto di beni intracomunitari**", dove nel campo cedente/prestatore va riportato l'identificativo fiscale del cedente effettivo (fornitore UE) e nel capo cessionario/committente i dati di chi trasmette il documento elettronico (acquirente IT).

Per gli acquisti di **servizi extracomunitari o intracomunitari**, l'operatore Iva nazionale può trasmettere un documento in formato xml allo SdI che contenga i dati dell'imponibile e dell'imposta, utilizzando il codice TD17 "integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero". Anche in questo caso, nel campo cedente/prestatore deve essere riportato l'identificativo fiscale del cedente (prestatore estero) e nel campo cessionario/committente i dati di chi trasmette. Alternativamente, in entrambi i casi, l'operatore Iva residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l'adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d'acquisto ai sensi dell'**articolo 1, comma 3bis, D.Lgs. 127/2015** (esterometro), salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Si precisa che i contribuenti tenuti all'invio dell'esterometro (I trimestre 2021 entro lo scorso 30 aprile 2021) hanno utilizzato il Tipo documento TD10 per gli acquisti di beni intra-UE e il TD11 per gli acquisti di servizi intra-UE (da non confondere con i precedenti TD18 e TD17, da usare per le integrazioni elettroniche).

L'Agenzia chiarisce infine che, per gli acquisti interni dove l'operatore Iva italiano riceve una fattura elettronica riportante uno dei codici Natura in regime di inversione contabile interno (si pensi, ad esempio, al codice N6.7 – prestazioni comparto edile e settori connessi), ai sensi dell'**articolo 17 D.P.R. 633/1972** l'adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una "integrazione" della fattura ricevuta con l'aliquota e l'imposta dovuta e conseguente registrazione della stessa ai sensi degli **articoli 23** (registro fatture emesse) e **25 D.P.R. 633/1972** (registro fatture acquisto).

Al fine di rispettare il dettato normativo, con la **circolare 13/E/2018** era già stato precisato che una modalità alternativa all'integrazione della fattura potesse essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa.

Al riguardo, si evidenzia che tale documento andrà compilato indicando **nel campo cedente/prestatore la partita Iva del cedente/prestatore effettivo** e nel campo cessionario/committente l'identificativo Iva dell'operatore che effettua l'integrazione: tale documento xml **“può essere inviato al Sistema di Interscambio con il codice tipo documento il TD16 Integrazione fattura reverse charge interno”**. Non vi è alcun obbligo di invio del documento in questione al cedente/prestatore.

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 2021 COME ACCEDERE E I PASSI DA SEGUIRE

INTRODUZIONE

A partire **dal 10 maggio 2021**, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti, sul proprio sito all'indirizzo <https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/accedi-precompilata>, la possibilità di **visualizzare la dichiarazione dei redditi precompilata 2021** relativa all'anno di imposta 2020.

Solo **dal 14 maggio** i contribuenti potranno **accettare** o **modificare** e **trasmettere** la dichiarazione. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo i passi da seguire per accedere e i termini di presentazione della dichiarazione.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Che cos'è** la dichiarazione precompilata e **quali** sono i **modelli** disponibili?
2. **Quali** sono le **informazioni** contenute nella Dichiarazione precompilata?
3. **Come si accede** alla dichiarazione dei redditi precompilata?
4. **Come e quando si presenta** la Dichiarazione precompilata?
5. **Come** fare per **presentare** il modello 730 precompilato **direttamente**?
6. **Come** fare per **presentare** il modello 730 precompilato **tramite sostituto d'imposta, Caf o professionista abilitato**?
7. **Come** effettuare i **pagamenti o ricevere i rimborsi** delle imposte?
8. **Quali** sono i **vantaggi** della dichiarazione precompilata?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHE COS'È LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA E QUALI SONO I MODELLI DISPONIBILI?

R.1. L'Agenzia delle entrate a partire dal 10 maggio 2021, mette a disposizione dei contribuenti, sul proprio sito internet, la dichiarazione precompilata, sia per chi presenta il **modello 730** sia per chi presenta il **modello Redditi PF**.

Si tratta di una vera e propria dichiarazione dei redditi nella quale l'Agenzia ha già inserito i dati su redditi, ritenute, versamenti e numerose spese detraibili o deducibili. Il contribuente deve verificare se i dati inseriti sono corretti.

A seconda dei casi:

- ◆ Se il contribuente è un lavoratore dipendente o pensionato e sceglie il **modello 730**, prima di inviarlo all'Agenzia delle Entrate può:
 - ✓ **accettare** la dichiarazione senza fare modifiche
 - ✓ **rettificare** i dati non corretti
 - ✓ **integrare** la dichiarazione per inserire, per esempio, altre spese deducibili o detraibili non presenti

I coniugi possono presentare la dichiarazione precompilata in forma congiunta, direttamente tramite l'applicazione, a condizione che ci siano i requisiti richiesti per la presentazione del modello 730 in forma congiunta

- ◆ Se il contribuente sceglie il **modello Redditi PF**, prima di inviarlo, può solo:
 - ✓ **rettificare** i dati non corretti
 - ✓ **integrare** la dichiarazione per inserire, per esempio, altre spese deducibili o detraibili non presenti.

Il contribuente può scegliere autonomamente il modello precompilato dall'Agenzia delle entrate che ritiene più idoneo: modello 730 o modello Redditi. Può anche decidere di essere guidato nella scelta del modello rispondendo a delle semplici domande.

I Modelli di dichiarazione precompilata disponibili



Modello 730

È il modello dedicato ai **lavoratori dipendenti e pensionati**. Il contribuente che ha il sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) ottiene il rimborso direttamente nella busta paga o nella rata di pensione. Se, invece, deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione o dalla pensione.

Redditi PF web

È l'applicazione che consente di compilare i principali quadri del modello Redditi PF (fascicolo 1 e, in parte, fascicolo 2) senza scaricare alcun software. Non possono utilizzare Redditi PF Web (ma devono utilizzare Redditi PF Online) i contribuenti soggetti agli studi di settore, con redditi da partecipazione o che devono presentare il modello Iva.

Redditi PF Online

Redditi PF Online è il software completo per la compilazione del modello Redditi PF (fascicoli 1, 2 e 3), utilizzabile da tutti i contribuenti **con l'installazione sul proprio pc di un apposito programma**.

Devono utilizzare Redditi PF Online i contribuenti soggetti agli studi di settore, con redditi da partecipazione o che devono presentare il modello Iva.

D.2. QUALI SONO LE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA?

R.2. Per la predisposizione della Dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle entrate utilizza le seguenti informazioni:

- ◆ **i dati contenuti nella Certificazione Unica**, che viene inviata all'Agenzia delle Entrate dai sostituti d'imposta³, ad esempio:
 - ✓ i dati dei familiari a carico,
 - ✓ i redditi di lavoro dipendente o di pensione,
 - ✓ le ritenute Irpef,
 - ✓ le trattenute di addizionale regionale e comunale,
 - ✓ il credito d'imposta APE,
 - ✓ i compensi di lavoro autonomo occasionale certificati e indicati nella Certificazione unica sezione Lavoro autonomo,
 - ✓ i compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale certificati e indicati nella Certificazione Unica,
 - ✓ i dati delle locazioni brevi;
- ◆ **gli oneri deducibili o detraibili che vengono comunicati all'Agenzia delle entrate**, come per esempio:

³ Non sono riportate le informazioni contenute nella Certificazione relativa agli utili e agli altri proventi equiparati corrisposti nel 2020 (CUPE).

- ✓ spese sanitarie e relativi rimborsi,
 - ✓ interessi passivi sui mutui,
 - ✓ premi assicurativi,
 - ✓ contributi previdenziali,
 - ✓ contributi versati alle forme di previdenza complementare,
 - ✓ contributi versati per i lavoratori domestici, compresi i contributi previdenziali versati all'INPS tramite lo strumento del "Libretto di famiglia,
 - ✓ spese per la frequenza di asili nido e relativi rimborsi,
 - ✓ spese per l'istruzione scolastica e relativi rimborsi,
 - ✓ spese universitarie e relativi rimborsi,
 - ✓ spese funebri,
 - ✓ erogazioni liberali agli istituti scolastici,
 - ✓ erogazioni liberali a favore di ONLUS, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute,
 - ✓ spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, per l'arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico (bonifici per interventi su singole unità abitative e spese per interventi su parti comuni condominiali),
 - ✓ spese per interventi di "sistemazione a verde",
 - ✓ quota detraibile del "Bonus vacanze";
- ◆ **alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente**, come ad esempio:
 - ✓ i dati dei terreni e dei fabbricati,
 - ✓ gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l'arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico),
 - ✓ i crediti d'imposta e le eccedenze riportabili;
 - ◆ **altri dati presenti nell'Anagrafe tributaria**, come:
 - ✓ le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro)
 - ✓ i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.



Non sono inserite nella dichiarazione precompilata le informazioni che l'Agenzia ritiene **incomplete o incoerenti**⁴. Questi dati sono comunque **riportati in un prospetto riepilogativo**⁵, in modo da poter essere verificati ed eventualmente inseriti in dichiarazione da parte del contribuente.

⁴ Ad esempio, dall'Anagrafe tributaria può risultare l'atto di acquisto di un fabbricato, di cui però non si conosce la destinazione (sfitto, dato in comodato, ecc.).

⁵ Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le **informazioni che risultano incongruenti** e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente. Ad esempio, non vengono inseriti nel 730 precompilato gli interessi passivi comunicati dalla banca se sono di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dell'anno precedente (gli interessi passivi pagati per i mutui ipotecari, infatti, generalmente diminuiscono nel corso degli anni).

Accedendo all'**area riservata dall'Agenzia delle Entrate** alla dichiarazione dei redditi precompilata, il contribuente **troverà** quanto segue:

- ◆ **Modello 730 precompilato 2021**
- ◆ **l'esito della liquidazione** delle imposte
- ◆ **il prospetto con l'indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti** nel 730 precompilato 2021 e delle principali fonti utilizzate per la sua elaborazione (in tale prospetto sono evidenziate anche le informazioni che risultano incongruenti e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente)
- ◆ **il prospetto 730-3 con il dettaglio del risultato di liquidazione delle imposte.**

Nella sezione **VISUALIZZA I DATI** è possibile visualizzare i dati della dichiarazione precompilata così come predisposta dall'Agenzia delle Entrate con le informazioni relative a redditi, oneri detraibili e deducibili, versamenti, acconti o eccedenze presenti nell'Anagrafe Tributaria o comunicate dai soggetti obbligati entro i termini previsti dalle norme.

Nella sezione "**Dati considerati per preparare la tua dichiarazione precompilata**" le informazioni sono presentate in forma di elenco e suddivise in base ai diversi quadri e sezioni, per ogni dato si trova la relativa fonte e l'indicazione se è stato utilizzato o meno per elaborare la dichiarazione precompilata.

Dati considerati per preparare la tua dichiarazione precompilata

Espandi tutte le voci
Comprimi tutte le voci
Stampa

- >
Certificazione Unica
- >
Familiari a carico (fonte Certificazione Unica)
- >
Redditi dei terreni
- >
Redditi dei fabbricati
- >
Redditi di lavoro dipendente e assimilati (fonte Certificazione Unica)
- >
Altri redditi
- >
Oneri e Spese
- >
Oneri da ripartire in piu' anni
- >
Acconti, ritenute, eccedenze ed altri dati
- >
Crediti di imposta
- >
Oneri e spese relativi ai familiari a carico

Di ogni dato qui sopra elencato, espandendo l'elenco, è possibile visualizzare la relativa fonte e l'indicazione se è stato utilizzato o meno per elaborare la dichiarazione precompilata.

- ✓ Presenza di un contratto di locazione attivo per il 2019. DATI ATTO: Modello: RLI - Codice Ufficio: TEH - Anno: 2018 - Serie: 3T - Numero: ████████ - Categoria Immobile: A3 - Locazione Immobile: intero - Comune: ██████████ - Codice Catastale: ██████ - Valore: 1.800,00 - Data inizio: 01/01/2019 - Data fine: 07/10/2019 SI
- ✓ Presenza di un contratto di locazione attivo per il 2019. DATI ATTO: Modello: RLI - Codice Ufficio: TEZ - Anno: 2018 - Serie: 3T - Numero: ████████ - Categoria Immobile: A2 - Comune: ██████████ - Codice Catastale: ██████ - Valore: ████████ - Data inizio: 01/09/2018 - Data fine: 31/08/2023 SI

La presenza di dati utilizzati (anche solo parzialmente) e non utilizzati è segnalata anche da simboli grafici.

SIMBOLO	SIGNIFICATO
✓	Il dato è stato utilizzato, o lo è stato solo parzialmente, per predisporre la dichiarazione precompilata.
✗	Il dato non è stato utilizzato per predisporre la dichiarazione precompilata.

Il contribuente può chiedere di far vedere questi documenti (dichiarazione precompilata ed elenco riepilogativo dei dati inseriti):

- ◆ al proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se presta assistenza fiscale
- ◆ a un Caf (Centro di assistenza fiscale)
- ◆ a un professionista abilitato.

In questi casi, è necessario che il contribuente rilasci preventivamente un'apposita delega nella quale deve indicare:

- ◆ il proprio codice fiscale
- ◆ l'anno d'imposta cui si riferisce la dichiarazione precompilata
- ◆ la data di conferimento della delega,
- ◆ precisando che, a partire dalla stessa data, la delega si estende sia alla precompilata sia al foglio riepilogativo dei dati.

D.3. COME SI ACCEDE ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA?

R.3. La Dichiarazione precompilata viene messa a disposizione del contribuente, **a partire dal 10 maggio**, in un'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate <https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/accedi-precompilata>.

È possibile accedere al 730 precompilato utilizzando:

- ◆ credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale ([SPID](#))
- ◆ Carta d'identità elettronica ([CIE](#))
- ◆ Carta nazionale dei servizi (**CNS**)
- ◆ le credenziali dispositive **rilasciate dall'Inps**
- ◆ e **Pin Fisconline** (N.B. quest'ultimo potrà essere utilizzato solo da chi ne è già in possesso e **fino al 30 settembre 2021**, infatti, dal 1° marzo 2021, in base alle disposizioni del DI Semplificazioni n. 76/2020, le Entrate non rilasciano più ai cittadini nuove credenziali Fisconline).

Con le credenziali dell'Agenzia o con SPID si può scegliere di operare in qualità di **“tutore”, di “genitore” o di “erede”**, per presentare la dichiarazione di un **tutelato, di un minore o di una persona deceduta**.

Accesso come Erede

Già dallo scorso anno, l'erede può utilizzare per la presentazione della dichiarazione dei redditi per conto del contribuente deceduto, **oltre al modello Redditi, anche il modello 730**, purché la persona deceduta abbia i requisiti per utilizzare tale modello semplificato ossia nel 2020 deve aver percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. L'Agenzia mette a disposizione dell'erede una dichiarazione dei redditi senza alcun dato precompilato, tranne i suoi dati anagrafici e quelli del contribuente deceduto. Dopo aver compilato la dichiarazione, può inviarla direttamente tramite l'applicazione web, alla quale deve accedere con le proprie credenziali (SPID, CIE, CNS, Fisconline, Entratel).

Dopo aver effettuato l'accesso e selezionato il box della precompilata, va selezionata la voce **“Accedi alla precompilata in qualità di erede”**. Quindi, è sufficiente digitare il codice fiscale della persona deceduta per la quale si vuole presentare la dichiarazione dei redditi.



Un solo erede può accedere alla dichiarazione precompilata per conto della persona deceduta: il primo che accede inibisce gli altri eredi.

In generale, quando si cerca di **accedere** alla propria dichiarazione precompilata all'indirizzo <https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/accedi-precompilata> la **schermata** che compare è la seguente:

▶ **Accedi con credenziali SPID**

SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è il sistema di accesso che consente di utilizzare, con un'identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati.

▶ **SPID SE HAI GIÀ LE CREDENZIALI PER ACCEDERE**




AgID Agenzia per
l'Italia Digitale

▶ **Accedi con altre modalità**

+

▶ **Fisconline** se hai pin e password rilasciati dall'Agenzia delle Entrate

▶ **CIE** se hai la nuova carta di identità elettronica

▶ **CNS** se hai la Carta Nazionale dei Servizi

▶ **Tutore o Genitore** se presenti la dichiarazione di un minore o un tutelato

▶ **Erede** se presenti la dichiarazione di una persona deceduta

▶ **INPS** se hai il pin "dispositivo" dell'Inps


D.4. COME E QUANDO SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA?

R.4. Abbiamo detto che la dichiarazione precompilata sarà **disponibile** per la visualizzazione **dal 10 maggio**, mentre a partire **dal 14 maggio**, sarà possibile **accettarla, modificarla o integrarla e infine inviarla**:

- ◆ entro il **30 settembre 2021** (modello 730)
- ◆ entro il **30 novembre 2021** (modello Redditi Persone Fisiche).



I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.



La **presentazione** della dichiarazione precompilata può essere effettuata:

- ◆ **direttamente** dal contribuente all'Agenzia delle entrate, in via telematica
- ◆ per il **modello 730**, tramite il proprio **sostituto d'imposta, ma solo se presta assistenza fiscale**

- ◆ tramite un **Caf o un professionista abilitato.D.5. COME FARE PER PRESENTARE IL MODELLO 730 PRECOMPILATO DIRETTAMENTE?**

R.5. Se il contribuente intende presentare il 730 precompilato **direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia delle entrate** deve:

- ◆ indicare i dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio;
- ◆ compilare la scheda per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef, anche se non esprime alcuna scelta;
- ◆ verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi.

Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione, **il contribuente lo può accettare senza modifiche⁶, oppure modificarla o integrarla.**

Successivamente, la dichiarazione accettata, modificata o integrata, può essere **inviata telematicamente** all'Agenzia che, entro cinque giorni, fornisce un'apposita ricevuta contenente:

- ◆ la data di presentazione della dichiarazione;
- ◆ il riepilogo dei principali dati contabili.

Per rendere possibile le operazioni di conguaglio, il risultato contabile delle dichiarazioni presentate direttamente dal contribuente viene trasmesso dall'Agenzia ai sostituti d'imposta.

Qualora ciò non fosse possibile, l'Agenzia informa il contribuente mediante un avviso nell'area autenticata nonché mediante la trasmissione di un messaggio di posta elettronica all'indirizzo e-mail comunicato.

Se, invece, il sostituto d'imposta che riceve il risultato contabile della dichiarazione non è tenuto a effettuare il conguaglio, comunica in via telematica all'Agenzia il codice fiscale del contribuente interessato. Quest'ultimo, a sua volta, riceve apposita comunicazione dall'Agenzia stessa.

In entrambi i casi, il contribuente può, alternativamente:

- ◆ **presentare un modello 730 integrativo**, con la possibilità di modificare esclusivamente i dati del sostituto d'imposta ovvero di indicare l'assenza del sostituto;
- ◆ rivolgersi a un **Caf o a un professionista abilitato.**

Si ricorda che, per i contribuenti che presentano la dichiarazione in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, gli eventuali rimborsi sono eseguiti dall'amministrazione finanziaria.

Se, invece, dalle dichiarazioni presentate emerge un debito, il contribuente effettua il pagamento mediante F24, anche richiedendo l'addebito delle somme dovute sul proprio conto corrente bancario o postale.

⁶ Il modello 730 precompilato si considera accettato se è trasmesso senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata oppure se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito complessivo o dell'imposta.

D.6. COME FARE PER PRESENTARE IL MODELLO 730 PRECOMPILATO TRAMITE SOSTITUTO D'IMPOSTA, CAF O PROFESSIONISTA ABILITATO?

R.6. In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito internet dell'Agenzia delle entrate, il contribuente può presentare modello 730 precompilato:

- ◆ al **proprio sostituto d'imposta** (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale;
- ◆ a un **Caf-dipendenti**
- ◆ o a un **professionista abilitato** (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale, Società tra professionisti).

Tali soggetti possono accedere alla dichiarazione precompilata del contribuente, solo dopo aver acquisito da quest'ultimo, una **specifico delega**, contenente le seguenti informazioni:

- ◆ codice fiscale e dati anagrafici del contribuente;
- ◆ anno d'imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata;
- ◆ data di conferimento della delega;
- ◆ indicazione che la delega si estende, oltre all'accesso alla dichiarazione, anche alla consultazione dell'elenco delle informazioni relative alla stessa.

La delega può essere acquisita, insieme a un documento d'identità del delegante, in formato cartaceo o in formato elettronico.

I sostituti d'imposta, i Caf e i professionisti abilitati devono numerare e annotare in un apposito registro cronologico le deleghe acquisite.

I sostituti d'imposta possono accedere alla dichiarazione avvalendosi dei soggetti incaricati della presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi (ad esempio, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro).

I Caf e i professionisti abilitati possono nominare propri dipendenti come operatori incaricati di effettuare l'accesso alle dichiarazioni precompilate.

PRESENTAZIONE AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d'imposta deve consegnare:

- ◆ oltre alla **delega** per l'accesso al modello 730 precompilato,
- ◆ il **modello 730-1**, in busta chiusa, dove è riportata la **scelta per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef**. Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando "Scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef", il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il co-dice fiscale e i dati anagrafici.

Il sostituto d'imposta, prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia delle entrate, **consegna al contribuente:**

- ◆ una **copia della dichiarazione elaborata**
- ◆ **e il prospetto di liquidazione, modello 730-3**, con l'indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute,

entro le seguenti date che si differiscono a seconda di quando il contribuente ha presentato al sostituto la dichiarazione, entro il:

- ◆ **15 giugno** per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
- ◆ **29 giugno** per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
- ◆ **23 luglio** per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
- ◆ **15 settembre** per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
- ◆ **30 settembre** per quelle presentate dal 1° al 30 settembre.

PRESENTAZIONE AL CAF O AL PROFESSIONISTA ABILITATO

Il contribuente che si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato, anche in questo caso, deve consegnare:

- ◆ oltre alla **delega** per l'accesso al modello 730 precompilato,
- ◆ il **modello 730-1**, in busta chiusa, dove è riportata la **scelta per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef**.

Il contribuente deve sempre **esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione**.

Il contribuente conserva la documentazione in originale mentre il Caf o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all'Agenzia delle entrate.

I principali documenti da esibire sono:

- ◆ la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute;
- ◆ gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute. Il contribuente non deve esibire i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute dal sostituto d'imposta, né la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d'imposta ha già considerato quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti sono già in possesso di quest'ultimo;
- ◆ gli attestati di versamento d'imposta eseguiti con il modello F24;
- ◆ la dichiarazione modello REDDITI in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Più in generale il contribuente deve esibire **tutti i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione**.



I documenti relativi alla dichiarazione di quest'anno **vanno conservati fino al 31 dicembre 2026**, termine entro il quale l'amministrazione fiscale può richiederli.

I Caf o i professionisti abilitati hanno l'obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d'imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati).

Se il Caf o il professionista appone un visto di conformità infedele, è tenuto al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata a seguito dei controlli formali da parte dell'Agenzia delle entrate (ai sensi dell'art. 36-terdel D.P.R. n. 600 del 1973), **sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.**⁷

Anche in questo caso, prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia delle entrate, **il Caf o il professionista abilitato** devono **consegnare** al contribuente:

- ◆ una copia della dichiarazione
- ◆ e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d'imposta e le somme che saranno trattenute,

entro i seguenti termini di scadenza:

- ◆ **15 giugno** per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
- ◆ **29 giugno** per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
- ◆ **23 luglio** per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
- ◆ **15 settembre** per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
- ◆ **30 settembre** per quelle presentate dal 1° al 30 settembre.

D.7. COME EFFETTUARE I PAGAMENTI O RICEVERE I RIMBORSI DELLE IMPOSTE?

R.7. Le modalità di pagamento delle imposte o dei rimborsi variano a seconda del modello utilizzato.

730 PRECOMPILATO

Se dalla dichiarazione emerge un credito o un debito il relativo rimborso o trattenuta avviene con le stesse modalità del 730 ordinario:

- ◆ se dal 730 precompilato emerge un **credito da rimborsare**, il contribuente otterrà il rimborso direttamente dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico,
- ◆ se, invece, **emerge un debito**, il datore di lavoro o l'ente pensionistico effettuerà la trattenuta.

⁷ A condizione che l'infedeltà del visto non sia stata già contestata con comunicazione d'irregolarità, il Caf o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente oppure, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica. In tal caso, la somma dovuta dal Caf o dal professionista abilitato è ridotta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 di-cembre 1997, n. 472.

La somma sarà accreditata (o trattenuta) nella busta paga o nella rata di pensione a partire, rispettivamente, da luglio e agosto/settembre.

A novembre verrà effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all'Irpef.

730 PRECOMPILATO SENZA SOSTITUTO D'IMPOSTA

I contribuenti che **non hanno un sostituto d'imposta**, per esempio perché hanno perso il lavoro nel corso dell'anno, ricevono l'eventuale rimborso direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Se il contribuente ha fornito all'Agenzia le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice Iban), il rimborso viene accreditato su quel conto.

Se, al contrario, emerge un debito, il contribuente che invia direttamente la dichiarazione può effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online (la procedura consente, infatti, di indicare l'Iban del conto corrente su cui effettuare l'addebito).

È possibile anche stampare il modello F24 che l'Agenzia ha già precompilato con i dati necessari e pagare con le modalità ordinarie.

Il contribuente, invece, che si rivolge per l'assistenza fiscale a un Caf o professionista abilitato, può trasmettere in via telematica il modello F24 all'Agenzia delle Entrate tramite lo stesso intermediario, oppure versare con il modello F24 che gli sarà consegnato.



È possibile effettuare l'opzione "Nessun sostituto" anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, in questo caso il rimborso viene erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Se dal 730 emerge un debito, il contribuente può effettuare il pagamento direttamente online (la procedura consente, infatti, di indicare l'Iban del conto corrente su cui effettuare l'addebito).

REDDITI PRECOMPILATO

Il contribuente che presenta il modello Redditi precompilato può effettuare i versamenti e ottenere i rimborsi con le modalità ed entro i termini descritti nelle istruzioni per la compilazione del modello Redditi.

D.8. QUALI SONO I VANTAGGI DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA?

R.8. Vediamo quali sono i vantaggi dei due modelli di dichiarazione precompilata.

VANTAGGI DEL 730 PRECOMPILATO

I contribuenti hanno a disposizione il modello 730 già compilato.

L'Agenzia delle Entrate elabora i dati e calcola anche le imposte da pagare o il rimborso da incassare. Il lavoratore dipendente e il pensionato dovranno solo verificare l'esattezza e la completezza dei dati inseriti e, se necessario, integrarli o modificarli.

Se il 730 precompilato viene presentato **senza effettuare modifiche**, direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia oppure al sostituto d'imposta, **non saranno effettuati i controlli documentali** sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate.

Di conseguenza, non saranno più sottoposti a controllo i documenti che attestano le spese indicate, i cui dati sono stati forniti all'Agenzia delle Entrate da medici, strutture accreditate per l'erogazione dei servizi sanitari, strutture autorizzate e non accreditate, farmacie e parafarmacie, dagli ottici, dagli psicologi, dagli infermieri, dalle ostetriche, dai tecnici sanitari di radiologia medica, da università, banche, assicurazioni, enti previdenziali, imprese di pompe funebri, dagli amministratori di condominio, dagli asili nido pubblici e privati e dagli enti del terzo settore.

I controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d'imposta mediante la Certificazione Unica. La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell'imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale).

Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, il controllo formale sui documenti relativi agli oneri deducibili e detraibili sarà effettuato nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione, anche con riferimento agli oneri comunicati dai soggetti terzi, fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi.

L'Agenzia delle entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni. Ad esempio, potrà essere controllata l'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale.

VANTAGGI DEL MODELLO REDDITI PF PRECOMPILATO

I contribuenti, hanno a disposizione anche il modello Redditi precompilato. L'Agenzia ha, infatti, inserito le informazioni presenti in Anagrafe tributaria, per esempio premi assicurativi, interessi sui mutui, contributi previdenziali, spese sanitarie, spese universitarie, spese funebri, contributi a forme di previdenza complementare, spese per l'acquisto di farmaci, spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati anche sulle parti comuni dei condomini, spese per la frequenza degli asili nido ed erogazioni liberali agli enti del terzo settore.

Il contribuente dovrà completarlo con gli altri dati non in possesso dell'Agenzia delle Entrate come, per esempio, **i redditi di lavoro autonomo o d'impresa, i redditi di partecipazione in società di persone.**

A differenza del 730 precompilato e accettato senza modifiche, l'Agenzia delle Entrate **può effettuare i controlli documentali ordinari sul modello Redditi precompilato, presentato con o senza modifiche.**

PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 103206 del 26 aprile 2021](#)

ISA 2021: Individuati i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

[Provvedimento 102484 del 23 aprile 2021](#)

Approvate le **specifiche tecniche** per **l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale** per il periodo di imposta 2020:

- ◆ [Allegato 1.1 - Specifiche tecniche deleghe massive ISA - pdf](#)
- ◆ [Allegato 1.2 - Specifiche tecniche deleghe massive ISA - xlsx](#)
- ◆ [Allegato 2.1 - Specifiche tecniche ISA precalcolato - pdf](#)
- ◆ [Allegato 2.2 - Guida precalcolato ISA - pdf](#)

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 28/E del 23 aprile 2021](#)

Cumulabilità tra contributi pubblici per la riparazione o ricostruzione per i danni occorsi in seguito ad eventi sismici e la detrazione di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risposta interpello 282 del 23 aprile 2021	Abuso di diritto di cui all'articolo 10 bis della legge n. 212 del 2000 ai fini delle imposte sui redditi, imposte indirette IVA e registro di un'operazione di riorganizzazione aziendale.
Risposta interpello 283 del 23 aprile 2021	Chiarimenti in merito all'applicazione della disciplina di contrasto dell'illecita somministrazione . Articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997
Risposta interpello 284 del 23 aprile 2021	DM 3 agosto 2017 (decreto ACE) e rilevanza della Riserva "negativa" per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi ai fini del computo del Patrimonio netto agevolabile di cui all'articolo 11.
Risposta interpello 285 del 23 aprile 2021	Modalità di determinazione del reddito d'impresa in relazione alla correzione di errori contabili in sede di applicazione dell'IFRS 15 .
Risposta interpello 286 del 23 aprile 2021	Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi - Parere tecnico del MiSE in merito alla classificazione delle "casseforti automatiche per il deposito e il ricircolo di denaro contante".
Risposta interpello 287 del 23 aprile 2021	Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo in caso di esercizio di attività di commercio al dettaglio.
Risposta interpello 288 del 23 aprile 2021	Interruzione della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo e rimborso del credito IVA alla ex controllante residente nel Regno Unito.
Risposta interpello 289 del 23 aprile 2021	Dichiarazione IVA a rimborso - integrazione per l'apposizione del visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Risposta interpello 290 del 23 aprile 2021	Trattamento fiscale dell'integrazione salariale erogata dal Fondo speciale del trasporto aereo (FSTA) e percepita da un pilota non residente in Italia.
Risposta interpello 291 del 23 aprile 2021	Aliquota IVA applicabile alla cessione di una lettiera per piccoli animali .
Risposta interpello 292 del 27 aprile 2021	Applicabilità del regime della tassazione separata al trattamento di fine mandato erogato a un

	amministratore con incarichi speciali ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile - Articolo 17 del Tuir.
Risposta interpello 293 del 27 aprile 2021	Imposta ipotecaria D.lgs. n. 347 del 1990 - Trascrizioni di atti a titolo oneroso a favore di regioni, province e comuni.
Risposta interpello 294 del 27 aprile 2021	Regime fiscale applicabile alla garanzia prestata da una società nell'interesse di un suo amministratore per un finanziamento richiesto da quest'ultimo a una banca per motivi personali - Articolo 51 del Tuir.
Risposta interpello 295 del 27 aprile 2021	Regime fiscale delle somme liquidate a titolo di lucro cessante da mancata percezione di redditi nelle pronunce di equa riparazione per ingiusta detenzione e di riparazione dell'errore giudiziario - Articolo 6 del Tuir.
Risposta interpello 296 del 27 aprile 2021	Regime fiscale applicabile a soggetto che lavora alle dipendenze di una società italiana e che è residente all'estero dove svolge la sua attività in telelavoro - Articolo 15 della Convenzione Italia-Regno Unito.
Risposta interpello 297 del 27 aprile 2021	Adempimenti del sostituto di imposta da parte di soggetto estero non residente. Articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Risposta interpello 298 del 27 aprile 2021	Atto di donazione imposta ipotecaria.
Risposta interpello 299 del 27 aprile 2021	Imposta di registro su contratti di locazione di terreni agricoli destinati alla costruzione di impianti eolici.
Risposta interpello 300 del 28 aprile 2021	Imposta di bollo su rendiconto periodico di carta ricaricabile prepagata.
Risposta interpello 301 del 28 aprile 2021	Ravvedimento operoso dell'errata applicazione del meccanismo del reverse charge.
Risposta interpello 302 del 28 aprile 2021	Procedura concorsuale e divieto di compensazione dei crediti della massa fallimentare con i debiti del fallito.

[Risposta interpello 303 del 28 aprile 2021](#)

Applicabilità delle agevolazioni di cui all'articolo 35-comma 10 ter del dl n. 223 del 2006 ad un **atto di cessione in blocco di un portafoglio crediti derivanti da contratti di leasing**.

[Risposta interpello 304 del 28 aprile 2021](#)

Agevolazioni articolo 7.1, comma 4-bis della legge n. 130 del 1999 per i **crediti deteriorati**, prima di essere oggetto di cartolarizzazione, siano stati ceduti, dalla banca o dall'intermediario finanziario generante gli stessi, ad intermediari non finanziari che optato per cartolarizzazione.

[Risposta interpello 305 del 29 aprile 2021](#)

Applicazione delle agevolazioni recate dall'articolo 7 del decreto-legge n. 34 del 2019 nel caso che una **società di capitali acquista alcuni fabbricati uno dei quali verrà demolito e ricostruito ed un altro verrà integralmente ristrutturato**.

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 30.04.2021 AL 14.05.2021

Venerdì 30 Aprile 2021	<p>Le Società e gli enti commerciali residenti in Italia, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, che hanno beneficiato della proroga disposta dall'art. 98 del D.L. 104 del 14 agosto 2020 e dagli art. 9-quinquies e 13-quinquies del D.L. 137 del 28 ottobre 2020, devono provvedere al versamento della 2° o unica rata dell'addizionale Ires, dovuta a titolo di acconto per l'anno 2020.</p>
Venerdì 30 Aprile 2021	<p>I Contribuenti Iva per i quali sussistono i presupposti di legge per chiedere i rimborsi infrannuali, devono presentare la richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR), esclusivamente in via telematica.</p>
Venerdì 30 Aprile 2021	<p>Dal 1° al 30 aprile 2021 invio della dichiarazione per fruire dei benefici fiscali sui consumi di gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto del 1° trimestre 2021.</p> <p>Nota delle Dogane del 30.03.2021 n. 94008</p> <ul style="list-style-type: none">◆ Modello di dichiarazione 1° trimestre 2020 consumi gasolio (formato xls)◆ Modello di dichiarazione 1° trimestre 2020 consumi gasolio (formato ods)
Venerdì 30 Aprile 2021	<p>Soggetti IRES e IRPEF che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, che hanno beneficiato della proroga disposta dall'art. 98 del D.L. 104 del 14 agosto 2020 e</p>

dagli art. 9-quinquies e 13-quinquies del D.L. 137 del 28 ottobre 2020, devono **versare la 2° o unica rata dell'addizionale Ires nella misura del 25%** sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (**c.d. tassa etica**), a titolo di acconto per l'anno 2020, tramite modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **30 Aprile 2021**

Gli **Intermediari finanziari** devono versare la 2° o unica rata dell'addizionale IRES nella misura del 2,5% per gli intermediari finanziari, a titolo di acconto per l'anno 2020, tramite Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato

Venerdì **30 Aprile 2021**

Invio telematico, esclusivamente tramite i servizi Entratel o Fisconline, di **comunicazioni da parte di diversi soggetti**. L'adempimento riguarda, in particolare:

- ◆ le **banche, Sim, Poste italiane Spa, Sgr, società finanziarie, società fiduciarie** e tutti gli altri soggetti che pagano interessi o attribuiscono il pagamento di interessi alle persone fisiche residenti in un altro Stato membro o in un territorio dipendente o associato per la trasmissione delle relative informazioni
- ◆ gli **uffici Marittimi** e gli uffici della Motorizzazione civile - sezione Nautica, per la trasmissione di dati e notizie relativi alle iscrizioni e alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti e unità da diporto, o quote di essi con riferimento all'anno precedente (la comunicazione va inviata anche se non ci sono dati da segnalare)
- ◆ **l'Ente nazionale aeronautica civile (Enac)**, per la trasmissione dei dati e delle notizie contenuti nel Registro aeronautico nazionale (Ran) relativi alle iscrizioni di aeromobili e alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di

altri diritti reali di godimento sugli aeromobili o quote di essi, con riferimento all'anno precedente (la comunicazione va inviata anche se non ci sono dati da segnalare)

- ◆ **le circoscrizioni aeroportuali**, per la trasmissione dei dati e delle notizie riguardanti gli esercenti di aeromobili e relativi alle iscrizioni, alle variazioni e cancellazioni, con riferimento all'anno precedente (la comunicazione va inviata anche se non ci sono dati da segnalare)
 - ◆ **i Comuni**, per la trasmissione dei dati relativi all'anno solare precedente riguardanti le denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto d'assenso comunque denominato in materia di attività edilizia relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell'opera
 - ◆ **i gestori di servizi di pubblica utilità**, per la trasmissione dei dati relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas, e dei contratti concernenti i servizi di telefonia (fissa, mobile e satellitare), stipulati con l'utenza nell'anno solare precedente
 - ◆ **le pubbliche amministrazioni** e gli enti pubblici, per la trasmissione degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto, conclusi mediante scrittura privata e non registrati, nell'anno solare precedente
 - ◆ **gli uffici pubblici**, per la trasmissione dei dati e delle notizie relativi all'anno solare precedente riguardanti gli atti di concessione, di autorizzazione e licenza emessi
 - ◆ **gli ordini professionali** e gli altri enti e uffici obbligati alla tenuta di albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionale e di lavoro autonomo, per la trasmissione dei dati relativi all'anno precedente riguardanti iscrizioni, variazioni e cancellazioni
-

- ◆ **le imprese, gli intermediari e altri operatori del settore delle assicurazioni** che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro, a qualsiasi titolo, nei confronti dei danneggiati, per la trasmissione dei dati relativi all'anno precedente riguardanti gli importi liquidati, il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.
- ◆ **i soggetti che gestiscono, anche in concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani**, per la trasmissione dei dati relativi alle dichiarazioni degli utenti, acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione, che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.

Venerdì **30 Aprile 2021**

I contribuenti obbligati al pagamento del **canone di abbonamento alla televisione** per uso privato, per i quali **non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche**, devono provvedere al **pagamento della seconda rata trimestrale (23,93 euro)**. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche. Va indicato il codice tributo TVRI (canone per rinnovo abbonamento Tv uso privato) o il codice tributo TVNA (canone per nuovo abbonamento).

Venerdì **30 Aprile 2021**

I contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2020, Redditi Persone Fisiche 2020 e Redditi SP-Società di persone ed equiparate 2020 e dichiarazione Irap 2020), **che hanno beneficiato della proroga disposta dall'articolo 98 del DI n. 104/2020 e dagli articoli 9-quinquies e 13-quinquies del DI n. 137/2020** devono provvedere al **versamento della 2° o unica rata delle imposte dovute a titolo di acconto per l'anno 2020**.

Venerdì **30 Aprile 2021**

I soggetti obbligati ad assolvere **l'imposta di bollo su**

libri, registri e altri documenti informatici rilevanti ai fini tributari (escluse le e-fatture) devono eseguire il pagamento, in unica soluzione, **per quelli emessi o utilizzati nell'anno precedente**. Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24.

Venerdì **30 Aprile 2021**

Gli Enti non commerciali e i produttori agricoli, devono provvedere all'invio della Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento ([Modello INTRA 12](#)), esclusivamente in via telematica.

Venerdì **30 Aprile 2021**

Gli enti creditizi con esercizio coincidente con l'anno solare che effettuano le operazioni di credito a medio e lungo termine, le operazioni di finanziamento strutturate e le altre operazioni di credito devono **presentare la dichiarazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti relativa all'anno precedente**, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati. Devono altresì provvedere al **versamento del saldo 2020 e della prima rata di acconto 2021 dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti**.

Venerdì **30 Aprile 2021**

I soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) residenti o stabiliti in Italia, devono inviare la Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al primo trimestre 2021, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.

Venerdì **30 Aprile 2021**

I soggetti passivi, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che **facilitano le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione Europea tramite l'uso di un'interfaccia elettronica** quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma digitale, un portale o mezzi analoghi, devono inviare la Comunicazione dei dati relativi a

	<p>ciascun fornitore che ha effettuato almeno una vendita a distanza (vendite a distanza intracomunitarie di beni e vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi) nel primo trimestre 2021, esclusivamente in via telematica.</p>
Venerdì 30 Aprile 2021	<p>Le banche e gli istituti di credito autorizzati a emettere assegni circolari devono presentare al competente ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate la dichiarazione relativa all'ammontare complessivo degli assegni in circolazione alla fine del trimestre solare precedente, per la liquidazione dell'imposta di bollo sugli assegni circolari.</p>
Venerdì 30 Aprile 2021	<p>Le imprese di assicurazione devono provvedere al versamento dell'imposta sui premi e accessori incassati nel mese di marzo, nonché degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di febbraio. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 Accise con modalità telematiche.</p>
Venerdì 30 Aprile 2021	<p>Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e versare l'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di marzo, tramite modello F24 con modalità telematiche.</p>
Venerdì 30 Aprile 2021	<p>I contribuenti esercenti attività d'impresa oppure attività artistiche o professionali, titolari di partita Iva, obbligati a presentare la dichiarazione Iva 2021 relativa all'anno d'imposta 2020 devono provvedere all'adempimento esclusivamente in via telematica, direttamente, se abilitati ai servizi telematici <i>Entratel</i> o <i>Fisconline</i>, o tramite intermediari abilitati.</p>
Venerdì 30 Aprile 2021	<p>Le società sportive di calcio professionistiche partecipanti ai campionati nazionali di serie A, B e Lega pro (ex C1 e C2) devono comunicare all'Agenzia delle entrate:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ i contratti di acquisizione, anche a titolo di comproprietà o prestito delle prestazioni professionali degli atleti professionisti

- ◆ i contratti che regolano il trattamento economico e normativo del rapporto tra l'atleta professionista e la società sportiva
- ◆ i contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai quali la società percepisce somme per il diritto di sfruttamento dell'immagine.

Una copia di tali documenti deve essere inviata alla casella di posta elettronica certificata dc.acc.contratticalcio@pcert.agenziaentrate.it

Venerdì **30 Aprile 2021**

Le strutture sanitarie private devono comunicare all'Agenzia delle entrate **l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi nel 2020 in nome e per conto di ciascun esercente la professione medica e paramedica** per le prestazioni rese all'interno di dette strutture in esecuzione di un rapporto, intrattenuto direttamente con il paziente, che dia luogo a reddito di lavoro autonomo. L'invio della comunicazione deve avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il [modello SSP](#) disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Lunedì **3 Maggio 2021**

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare **l'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/04/2021 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/04/2021**, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). La scadenza sarebbe il 1° maggio, ma cadendo di sabato slitta a lunedì 3.

Lunedì **10 Maggio 2021**

Le **Banche e gli Istituti di Credito** autorizzati ad emettere assegni circolari, devono provvedere al **versamento dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale dovuta sugli assegni circolari** rilasciati in forma libera in circolazione alla fine del 1° trimestre 2021 riepilogati nella dichiarazione trimestrale da presentare entro il 30 aprile 2021.
